

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1351

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, RONCONI, CIRAMI, PONTONE, EUFEMI, ZANOLETTI, SAMBIN, GIRFATTI, RAGNO, PASINATO, DE RIGO, DANZI, SEMERARO, IZZO, GRECO, PALOMBO, BERGAMO, PESSINA, FIRRARELLO, PONZO, IERVOLINO, SALINI, OGNIBENE, CICCANTI, MELELEO, MINARDO, MARANO, MORRA, TATÒ, ASCIUTTI, NOVI, CALLEGARO, CHIRILLI, MAINARDI, MASSUCCO, FABBRI, MANUNZA, GABURRO, SERVELLO, MAGNALBÒ e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2002

—————

Legge quadro per le figure professionali operanti per le attività
fisiche sportive ed il *fitness*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella «presentazione» del Piano sanitario nazionale si afferma: «Il benessere psicofisico si mantiene se si pone attenzione agli stili di vita, all'ambiente, all'alimentazione, evitando gli stili che possono risultare nocivi... Compito fondamentale dello Stato è assicurare per quanto possibile l'etica dei sistemi operativi...»

Non v'è dubbio che le modificazioni sociali e le accresciute possibilità finanziarie che sono intervenute in questi ultimi anni stanno annoverando fra le necessità della nostra società abitudini di vita sconosciute solo pochi anni or sono. Fra queste, nel più ampio contesto del *wellness*, l'attività fisica e lo sport, che ormai risponde alla necessità biologica di preservare l'equilibrio fisiologico, altrimenti minacciato da una carenza di esercizio fisico che appare sempre più necessaria in una collettività industrializzata e meccanizzata.

L'articolo 8 della Carta Europea dello Sport del Consiglio d'Europa recita: «deve essere riconosciuta come indispensabile per ogni programma di sviluppo dello sport la formazione di quadri qualificati a tutti i livelli della gestione amministrativa e tecnica, dell'organizzazione e dell'allenamento». Accanto all'attività fisica che, dunque, copre strati sempre più ampi della popolazione, occorre predisporre un controllo ed un equilibrio attraverso corsi di formazione e qualificazione tecnica e scientifica per operatori all'interno delle palestre al fine di garantire il corretto e, all'occorrenza, personalizzato insegnamento onde evitare un danno fisico e migliorare la qualità della vita.

Il presente disegno di legge si inserisce in questi principi ormai riconosciuti dal Piano sanitario nazionale e dalle direttive europee anche per predisporre una legislazione unica ed uniforme in tutto il territorio nazionale.

Ciò appare particolarmente necessario ed urgente nell'attività di *fitness*, nel cui settore palestre, elementari o assai sofisticate, sono ormai numerosissime. In questi centri prestano servizio operatori quasi sempre improvvisati e organizzazioni che sfuggono ad ogni controllo amministrativo e tecnico.

Nel quadro del decentramento federalista che riserva alle regioni un importante ruolo di coordinamento ed iniziativa, il disegno di legge intende dare principi uniformi nell'ambito dei quali gli enti locali possano predisporre le loro particolari norme attuative.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del presente disegno di legge; l'articolo 2 propone una definizione del *fitness* quale attività dalla quale si rileva come tale disciplina non sia una mono-attività ma un «circuitto» che tocca varie discipline; l'articolo 3 inserisce gli impianti sportivi del *fitness* negli obblighi sanitari e di sicurezza stabiliti dalle leggi vigenti; l'articolo 4 e l'articolo 5 demandano ad apposite commissioni provinciali il riconoscimento dei centri sportivi, i requisiti per la loro attività e il relativo controllo; l'articolo 6 definisce le figure professionali interessate ed i loro requisiti; l'articolo 7 indica il percorso formativo; l'articolo 8 interviene per reprimere abusi nella professione, l'articolo 9 detta norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordinamento dei principali aspetti inerenti le attività fisiche finalizzate al miglioramento delle qualità individuali della vita e del benessere.

Art. 2.

(Definizione del fitness)

1. Il *fitness* racchiude tutte le discipline tese al raggiungimento di un benessere psico-fisico, volte a riequilibrare le varie componenti corporee quali la tonicità muscolare, l'elasticità, la resistenza, l'efficienza cardiovascolare e la coordinazione. In particolare il *fitness*:

a) in quanto equilibrio, non può essere nè agonismo nè esasperazione;

b) include nella sua pratica uno stile alimentare e di vita volti ad eliminare ogni tipo di dipendenza dal fumo, *alcohol* o altri elementi deleteri per l'efficienza e per la salute fisica;

c) è un patrimonio comune, e non un monopolio di una disciplina specifica, accessibile a tutti, e per la sua pratica non sono necessari esclusivamente macchinari, metodiche, *test* sofisticati e costosi;

d) è praticabile indipendente dall'età in forme e modalità connesse alle necessità, alle patologie e ai bisogni personali;

e) richiede che il suo insegnamento sia impartito da professionisti che, in eventuale accordo con il medico, sappiano indirizzarlo alle specifiche esigenze della persona.

Art. 3.

(Norme per l'impiantistica sportiva)

1. Gli impianti sportivi sono realizzati e attrezzati in modo da consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

(Centri per attività fisiche o sportive per la salute ed il fitness)

1. I centri per attività fisiche o sportive per la salute ed il *fitness* sono autorizzati allo svolgimento delle loro attività, su domanda, da un'apposita commissione provinciale; essa è coordinata dall'assessorato competente per territorio ed è composta da:

a) un componente designato dalla Federazione medico-sportiva italiana (FMSI);

b) un componente designato dalla Federazione ginnastica d'Italia (FGI) con laurea in scienze motorie o diploma ISEF;

c) un componente designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) tra i maestri dello sport;

d) un esperto di tutte le attività del *fitness* da designare tra le associazioni e federazioni nazionali che si dedicano all'intero settore;

e) il sindaco, ovvero un suo delegato, del comune nel quale ha sede il centro.

2. Con proprio regolamento, i centri di cui al comma 1 definiscono i requisiti minimi necessari per la loro costituzione e per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 5.

*(Controllo requisiti per l'attività
dei centri autorizzati)*

1. Il controllo sul possesso dei requisiti e sul loro mantenimento, per i centri di cui all'articolo 4, nonché la valutazione dei requisiti richiesti dall'articolo 6, è demandato alla commissione provinciale di cui al medesimo articolo 4.

Art. 6.

(Inquadramento delle figure professionali)

1. I centri di cui all'articolo 4 si avvalgono di una delle seguenti figure professionali:

a) direttore, che possiede le competenze per dirigere, programmare ed insegnare, anche in più centri sportivi, attività fisiche o sportive finalizzate alla salute e al *fitness* ed è coadiuvato da un medico specializzato in medicina dello sport;

b) istruttore, che possiede le competenze per insegnare attività fisiche o sportive finalizzate all'attività motoria e al *fitness*.

2. I requisiti relativi alla figura professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, sono:

a) laurea in scienze delle attività motorie e sportive ovvero diploma in educazione fisica o titolo di maestro dello sport;

b) certificazione CPR-riabilitazione cardio-polmonare o equivalente.

3. I requisiti relativi alla figura professionale di cui al comma 1, lettera *b)*, sono:

a) diploma in educazione fisica o titolo di maestro dello sport o qualificazione attraverso specifici corsi di formazione riconosciuti dall'assessorato provinciale allo sport;

b) certificazione CPR-riabilitazione cardio-polmonare o equivalente.

4. I centri di cui all'articolo 4 hanno facoltà di avvalersi di un assistente per coadiuvare il direttore o l'istruttore nel loro operato ovvero per svolgere specifiche parti di una seduta o di un programma di allenamento.

5. L'assistente deve essere in possesso della certificazione di una organizzazione operante nel settore dell'attività fisica e il *fitness*.

Art. 7.

(Formazione e certificazioni)

1. Nel quadro delle disposizioni previste all'articolo 5, la professionalità è assicurata attraverso un ciclo formativo di almeno 400 ore per la figura professionale dell'istruttore e di 200 ore per l'assistente. Sono valutati i crediti formativi conseguiti con esperienze professionali specifiche.

2. Le certificazioni CPR o equivalenti vengono rilasciate dalla FMSI oppure da strutture riconosciute dalle regioni.

Art. 8.

(Esercizio abusivo della professione)

1. Coloro che esercitano la professione di direttore, istruttore o assistente in attività fisiche o sportive e commercializzate come attività fisica ed il *fitness*, senza possedere i requisiti previsti dall'articolo 6, sono perseguibili ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. La presente legge si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano le attività in essa disciplinate al di fuori di strutture pubbliche o private.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. Le regioni sono tenute a predisporre, nell'ambito delle competenze previste dalla Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa normativa d'attuazione.

